



Liceo Ginnasio Statale "G. Garibaldi"

Via Canonico Rotolo, 1 - 90143 Palermo

Tel.091.589624 - Fax 091.6110757

Email: PAPC04000P@ISTRUZIONE.IT

Sito web: www.liceogaribaldi.edu.it

Email certificata: PAPC04000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

Cod. Fis.80025620826

Allegato n.1 al Collegio del 21 Ottobre 2019

Normativa interna per la mobilità studentesca all'estero presso una scuola pubblica o privata a scelta della famiglia a.s. 2020/2021

La famiglia dello studente italiano che intenda trascorrere un periodo di studio all'estero deve presentare una domanda scritta al Dirigente Scolastico (**modello allegato: domanda mobilità all'estero**) e informare tempestivamente il docente coordinatore di classe.

I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli studenti, che possono avvalersi o meno di agenzie formative specifiche; detti soggiorni possono essere di tre-sei mesi oppure della durata dell'intero anno scolastico. I soggiorni individuali di studio devono essere svolti nel penultimo anno di liceo.

La domanda di mobilità all'estero deve pervenire in tempo utile per essere esaminata entro l'ultimo Consiglio di classe (maggio) prima della fine dell'anno scolastico precedente quello in cui si svolgerà il soggiorno all'estero. Se la famiglia dello studente non è in grado di fornire al momento tutti i dati richiesti, dovrà farlo non appena li riceve dall'associazione o dall'Istituto Scolastico scelto.

Prima della partenza

Dopo la presentazione della domanda da parte della famiglia (aprile), il Consiglio di Classe si riunisce (maggio) e in base alla documentazione fornita e al profilo disciplinare dello studente esprime parere favorevole o non favorevole, tenendo in considerazione l'andamento scolastico dello studente, soprattutto riguardo alle eventuali difficoltà di reinserimento l'anno successivo. A tal fine si suggerisce agli studenti in mobilità di programmare con la scuola ospitante un percorso disciplinare il più possibile coerente con il piano di studi della scuola di provenienza.

Il Consiglio di classe terrà presenti come parametri di valutazione:

1. i risultati dello studente in tutte le discipline;
2. la presenza di positive relazioni educative e di un corretto comportamento nell'ambiente scolastico (un voto di comportamento non inferiore all'8);
3. un atteggiamento di apertura e autentico interesse verso le altre culture.

Il Consiglio di classe comunica tale motivato parere preliminare, non vincolante, alla famiglia dello studente. Tale parere verrà trascritto nel verbale della seduta del Consiglio di Classe; il docente coordinatore del Consiglio di classe dovrà tenere contatti, ricevere informazioni sulle attività all'estero e sul piano di studi svolto, dare informazioni sulle attività della classe in Italia, coordinare e curare il reinserimento.

Lo studente deve fornire al docente coordinatore di classe, non appena ne sarà in possesso, un piano di studi che contenga un quadro orario delle discipline che studierà nella scuola estera dove sarà inserito, con possibile indicazione dei contenuti da seguire.

Al fine di concordare un iter formativo condiviso, trasparente e vincolante un **contratto formativo** o **learning agreement** (**modello allegato: contratto formativo**) viene condiviso e sottoscritto dallo/a studente/ssa partecipante ad un programma di mobilità individuale, dalla sua famiglia, dalla scuola.

A tale contratto formativo il coordinatore allegnerà un documento indicante i nuclei disciplinari essenziali (contenuti e competenze) individuati dai docenti come prerequisiti "irrinunciabili" per un corretto reinserimento nel percorso scolastico, con particolare attenzione per le discipline non previste dal piano di studi della scuola ospitante. I nuclei disciplinari essenziali sono formulati sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti di materia. Qualora non fosse possibile indicare tali nuclei disciplinari essenziali al momento della firma del contratto formativo, sarà cura del docente coordinatore di classe inviarne comunicazione via mail allo/a studente/ssa.

Tale contratto formativo, firmato dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente, sarà inserito nel fascicolo personale dello studente; è vivamente auspicabile che lo studente concluda l'anno scolastico precedente alla partenza senza avere il "giudizio sospeso".

Gli studenti italiani che intendono trascorrere un anno scolastico (o periodo inferiore all'anno) all'estero dovranno iscriversi alla classe che avrebbero dovuto frequentare in Italia secondo il normale ciclo scolastico. Lo studente risulta regolarmente iscritto; accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura "frequentante all'estero ai sensi della CM 181/97, comma 1".

Al rientro in Italia

Al rientro in Italia lo studente trasmette alla segreteria didattica, entro il mese di giugno, o entro 15 giorni dal rientro per periodi di tre/sei mesi (se il rientro avviene durante l'anno scolastico) tutti gli elementi utili alla valutazione (attestato di frequenza, piano di studi svolto, pagella finale, eventuali valutazioni e attestati relativi a progetti e attività scolastiche specifiche, relazione riassuntiva dell'esperienza all'estero).

La documentazione dovrà essere presentata nella lingua del paese ospitante e tradotta in italiano dal Consolato italiano del paese di provenienza solo se redatta in una lingua non insegnata nell'Istituto.

Dopo un soggiorno all'estero inferiore all'anno scolastico o dopo un soggiorno all'estero di un anno scolastico, lo studente deve sostenere un colloquio orale con i docenti del proprio Consiglio di classe per la valutazione di fine quadrimestre (nel caso di soggiorno inferiore all'anno) o di fine anno (per soggiorni di un anno) e per l'assegnazione del credito scolastico; "Il consiglio di classe sottopone gli alunni in questione ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. Sulla base dell'esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa." (Circolare Ministeriale 236 del 1999).

Lo studente sosterrà tale colloquio durante l'ultima settimana di agosto (in concomitanza degli esami di accertamento del superamento del debito) se si tratta di un anno intero trascorso all'estero e entro il primo mese di frequenza in Italia se si tratta di un trimestre o semestre, se il rientro avviene durante l'anno scolastico.

Nel corso del colloquio lo studente relaziona sulla propria esperienza all'estero, evidenziando punti di forza ed elementi di debolezza. Dopo il colloquio, il consiglio di classe si riunisce per valutare l'esito del colloquio (con l'attribuzione di un voto per ciascuna disciplina), per prendere atto della valutazione espressa dalla scuola estera frequentata sulle materie comuni ai due ordinamenti, per definire il credito scolastico e la situazione relativa ai **Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento** (ex ASL) dello studente. Il consiglio di classe redige apposito verbale.